



ISTITUTO COMPRENSIVO " S. BENEDETTO " VALFABBRICA

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via S.Benedetto 13 - 06029 Valfabbrica (Pg) ☎ 075 075 3728462 - C.M. PGIC80800D - C.F..80012040541 - C.U. UF04JG

Sito: www.scuolevalfabbrica.edu.it - e-mail: pgic80800d@istruzione.it - PEC: pgic80800d@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione dei voti di profitto, bensì sul voto di condotta.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto in sostituzione della sospensione dalle lezioni, fermo restando alcuni principi:

- la sanzione deve essere non solo commisurata alla colpa ma anche legata alla tipologia della colpa; per essere educativa infatti deve far recuperare all'alunno quel valore o regola che non ha inteso rispettare;
- deve possedere carattere di esempio per l'intera comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli studenti

Come indicato all'interno del Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia i doveri degli studenti sono:

- tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto che richiedono a se stessi;
- rispettare le regole della scuola;
- frequentare regolarmente le lezioni;
- prestare attenzione alle norme sulla sicurezza;
- svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa;
- avere sempre con sé tutto il materiale occorrente;
- essere puntuali;
- attenersi alle indicazioni della scuola in merito all'utilizzo di telefoni cellulari ed altri supporti tecnologici
- non usare a scuola giochi personali, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distruggano e disturbino le lezioni;
- non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri;
- far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni;
- rispettare gli ambienti, il materiale didattico, gli arredi.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **mancanze lievi**:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo e mancata giustificazione di ritardi e assenze.
- b) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni o delle verifiche, impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.);
- d) abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) utilizzare il telefono cellulare ed altri dispositivi elettronici a scuola senza esplicita autorizzazione del docente o non in situazioni di emergenza;
- b) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola (aree di pertinenza dell'edificio scolastico);
- c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ad altri;
- d) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso altri;
- e) sottrarre o rovinare intenzionalmente beni o materiali di modesto valore (pari o inferiore a € 20) a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- f) compiere atti di vandalismo su cose;
- g) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- h) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
- i) alterare, distruggere documenti scolastici, compreso il libretto personale;
- l) uscire dall'edificio scolastico senza permesso o non presentarsi alle lezioni senza che i genitori ne siano a conoscenza;
- m) la reiterazione d'infrazione lieve per almeno tre volte nell'arco di un mese o cinque nel quadrimestre (es. o tre ritardi o tre delle altre mancanze anche diverse tra loro).

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste e/o sessiste;
- b) sottrarre o rovinare intenzionalmente beni o materiali di un certo valore (superiore a € 20) a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- c) compiere atti di violenza su persone;
- d) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona
- e) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (per es. correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
- f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione compreso qualsiasi momento di attività didattica e anche dopo il termine delle lezioni nell'ambito della struttura scolastica in violazione della Direttiva del Ministero della P.I. 30/11/2007 n. 104.

Art. 4 – Violazioni e sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 3.1 (mancanze lievi) sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe Elettronico; tale procedura ha valore di notifica alla famiglia. e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Il doppio segno di spunta vicino al richiamo attesta che il genitore ne ha preso visione. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), m) dell'art. 3.2 (mancanze gravi) vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico riportata nel Registro di Classe Elettronico; tale procedura ha valore di notifica alla famiglia. Il doppio segno di spunta vicino al richiamo riportato nel Registro Elettronico attesta che il genitore ne ha preso visione. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.

3. Le violazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l) dell'art. 3.2 e la reiterazione della violazione alla lettera c) richiedono:

- la "riparazione del danno" che può avvenire attraverso una corresponsione pecuniaria da parte della famiglia la cui entità viene stabilita dal Consiglio di Classe e, in aggiunta o alternativa, attraverso lo svolgimento di "attività riparatorie" di carattere didattico ed educativo, meglio se possano tradursi in un concreto beneficio alla comunità scolastica (es. ricerche scolastiche inerenti l'infrazione commessa da svolgere oltre ai normali compiti e da presentare pubblicamente ad alunni e docenti nelle forme indicate dal Consiglio di Classe, trattenimento oltre l'orario di lezione per collaborare alla pulizia e alla cura dei locali scolastici, degli arredi e delle attrezzature e attività simili);
- nei casi più gravi vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne il caso in cui uno dei membri sia anche un genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell'art. 3.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Per le mancanze gravi o gravissime il Consiglio di Classe può valutare la possibilità di escludere l'allievo dalla partecipazione alle visite guidate o ai viaggi di istruzione anche in considerazione della possibile pericolosità per la propria e/o altrui incolumità.

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare- sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione scritta ai genitori. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/ o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 13 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
- Due docenti più un membro supplente designati dal Collegio dei docenti
- Due rappresentanti dei genitori più un membro supplente designati dal Consiglio di Istituto;

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R.

n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 15 L'Organo di garanzia rimane in carica per un anno scolastico.

Art.16 L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 17 Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione.

Art.18 Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 19 Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie. Modifiche approvate dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 03 settembre 2024.